

**Regolamento interno per la durata, il funzionamento dei Gruppi di lavoro
della Commissione regionale per le pari opportunità
(art. 6 co. 7 L.R. 10/2024)**

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina la durata e il funzionamento dei Gruppi di lavoro istituiti dalla Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna di seguito denominata Commissione.

Articolo 2

(Durata)

1. La Commissione può articolarsi in Gruppi di lavoro per lo svolgimento della propria attività istituzionale.
2. I Gruppi di lavoro, istituiti con delibera della Commissione, hanno la medesima durata della Commissione.

Articolo 3

(Composizione)

1. Ogni Gruppo di lavoro deve essere composto da almeno quattro componenti designate/i dalla Commissione nel rispetto di competenza e disponibilità.
2. Ogni Commissaria/o deve partecipare ad almeno un Gruppo di lavoro.
3. Sono istituiti a valenza permanente i Gruppi di lavoro denominati "Affari generali", "Azioni positive e progetti, cultura e linguaggi", "Salute, politiche sociali, contrasto alla violenza contro le donne" e "Lavoro, impresa, formazione, conciliazione dei tempi e istruzione".

Articolo 4

(Coordinatrice/Coordinatore)

1. I Gruppi di lavoro eleggono tra le/i loro componenti una/un Coordinatrice/Coordinatore e una/un Vicecoordinatrice/Vicecoordinatore a maggioranza assoluta.
2. La/Il Coordinatrice/Coordinatore concorda le date delle riunioni con la Presidente, nonché:
 - a) definisce l'Ordine del giorno che deve contenere, al primo punto, la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente, a meno che non sia stato già approvato seduta stante;
 - b) convoca e presiede le riunioni del Gruppo di lavoro;
 - c) certifica la presenza delle/dei partecipanti;
 - d) redige il verbale delle riunioni.
3. La/il Coordinatrice/Coordinatore e la Vicecoordinatrice/Vicecoordinatore vengono elette/i durante la prima riunione. Nel caso di dimissioni o decadenza, il ruolo viene assunto ad interim dalla/dal componente più anziana/o, fino a nuova elezione.

Articolo 5

(Riunioni dei Gruppi di lavoro)

1. Le riunioni hanno luogo in presenza presso le sale disponibili della Regione o del Consiglio regionale, oppure in modalità telematica (co. 2, art. 4, L.R. 3/2020) ai sensi dell'art. 179 L.R. 3/2024. Non è prevista la modalità mista.

2. In caso di seduta telematica, le/i Commissarie/i devono collegarsi al sistema audio-video reso disponibile dal Consiglio regionale e, al fine della certificazione della presenza, mantenere la telecamera accesa per tutta la durata della riunione. L'eventuale disconnessione e/o oscuramento della telecamera, verranno riportati a verbale e considerati uscita anticipata dalla seduta. Il collegamento dovrà avvenire in un luogo idoneo a garantire la riservatezza della seduta.
3. La convocazione, completa dell'ordine del giorno, viene trasmessa dalla/dal Coordinatrice/ Coordinatore al Servizio Organi di garanzia almeno sette giorni lavorativi prima della riunione alla quale si riferisce, che la invia al Servizio competente per la protocollazione.
4. La convocazione protocollata viene inoltrata tramite posta elettronica, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione alla quale si riferisce, dal Servizio Organi di garanzia alle/ai componenti del Gruppo di lavoro e, per conoscenza, alle/agli altre/i Commissarie/i.
5. Le/i Commissarie/i comunicano alla/al Coordinatrice/Coordinatore del Gruppo di lavoro l'eventuale assenza, tramite posta elettronica, almeno ventiquattro ore prima dell'incontro, salvo casi eccezionali in cui è consentita la giustificazione telefonica e con minore preavviso.

Articolo 6

(Validità riunioni)

1. Le riunioni dei Gruppi di lavoro sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più uno delle/dei componenti del Gruppo e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo.
2. Ai lavori possono partecipare tutte/i le/i Commissarie/i.
3. Su richiesta e indicazione del Gruppo di lavoro, la Presidente della Commissione può invitare ad intervenire esperte/i esterne/i.

Articolo 7

(Verballi dei Gruppi di lavoro)

1. Il verbale delle riunioni dei Gruppi di lavoro, redatto a cura della/del Coordinatrice/ Coordinatore, va inviato tempestivamente all'Ufficio di Presidenza della Commissione e al Servizio Organi di garanzia.

Articolo 8

(Prima convocazione)

1. La convocazione della prima riunione di ciascun Gruppo di lavoro è effettuata dalla Presidente della Commissione secondo le modalità previste all'articolo 5.

Articolo 9

(Esclusioni)

1. L'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive comporta l'esclusione dal Gruppo di lavoro.
2. L'esclusione viene comunicata dalla/dal Coordinatrice/Coordinatore alla Presidente, che ne dà comunicazione alla Commissione.